



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Torino

Pietra / *Luserna*^o

DETERMINAZIONE AREA TECNICO-URBANISTICA

Numero: 382

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE LOC. CIO' D'MAI E SONAGLIETTE – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8437AD07D.

L'anno duemilaventidue del mese di settembre del giorno otto nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E URBANISTICA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 20/2020 del 01.10.2020 con il quale si affidava al sottoscritto l'incarico di direzione di aree e servizi, attribuendogli i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la Legge e lo Statuto non riservano agli organi di governo;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2023-2024;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29.12.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2023-2024;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022-2023-2024;

RILEVATA la necessità di eseguire dei lavori di manutenzione e sistemazione su tratti della strada sterrata di collegamento tra la località Cio' d'Mai e la località Sonagliette, in quanto rovinata dalle recenti precipitazioni che hanno causato buche/erosioni al fondo stradale oltre a riempimenti delle canalette di scolo;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n° 66 del 19/08/2022 con la quale è stato disposto il divieto di circolazione dei veicoli su detta strada;

RITENUTO pertanto necessario individuare l'operatore economico in grado offrire la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze dell'Ente;



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Torino

Pietra ~~di~~ *Luserna*[°]

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., secondo cui: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;*

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., in forza del quale: *“Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: ... a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.”;*

RITENUTO di dover procedere secondo quanto sopra disposto;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., secondo cui *“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., secondo cui: *“Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;*

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;

DATO ATTO che è stata a tal proposito interpellata la Ditta EDILMIEGGE Srls con sede in Angrogna (To) – Loc. Chanforan n.119, P.IVA 12158920012, operatore economico regolarmente iscritto presso l'Albo Fornitori della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana del Pinerolese (istituito con



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Torino

Pietra ~~Luserna~~[°]

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 28.01.2021 e di cui il Comune ne è parte), in possesso dei requisiti professionali richiesti;

PRECISATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., si è optato per non richiedere la costituzione della garanzia provvisoria di cui al medesimo articolo;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 23.08.2022 al prot. n. 15206 che quantifica l'intervento oggettivato in €. 4.098,36 oltre I.V.A.

RITENUTA detta proposta rispondente alle esigenze dell'Ente, nonché congrua da un punto di vista economico rispetto all'entità della prestazione di cui trattasi e in linea con gli attuali valori di mercato;

DATO ATTO che l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali richiesti, verificati secondo quanto stabilito dalle succitate Linee Guida ANAC n. 4;

STABILITO che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRECISATO che detto contratto conterrà apposita clausola, secondo cui, in caso di successivo accertamento della carenza dei requisiti prescritti e auto dichiarati dall'operatore economico, si procederà alla risoluzione dello stesso, al pagamento del compenso pattuito con solo riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

VALUTATO pertanto di procedere con il presente atto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, all'affidamento diretto dell'intervento in oggetto ed al contestuale impegno di spesa ad apposito capitolo di bilancio;

RITENUTO di rispettare, con il presente atto, i principi codicistici enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

RILEVATA l'insussistenza di qualsivoglia situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guide ANAC n. 15, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019;

VISTI:

- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti", con riferimento alle parti ancora in vigore;
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Torino

Pietra d' Luserna

- L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa", come modificato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 1) recita "... L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151..."

- lo Statuto Comunale;

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, quanto segue:

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., alla Ditta EDILMIEGGE Srls con sede in Angrogna (To) – Loc. Chanforan n.119, P.IVA 12158920012, i lavori di manutenzione e sistemazione su tratti della strada sterrata di collegamento tra la località Ciò d'Mai e la località Sonagliette, al prezzo complessivo di €. 4.098,36 oltre I.V.A., ed alle condizioni tecniche di cui alla proposta pervenuta in data 23.08.2022 al prot. al n. 15206;
- 2) di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 3) di dare atto che l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali richiesti, verificati secondo quanto stabilito dalle succitate Linee Guida ANAC n. 4;
- 4) di dare atto che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; detto contratto conterrà apposita clausola, secondo cui, in caso di successivo accertamento della carenza dei requisiti prescritti e auto dichiarati dall'operatore economico, si procederà alla risoluzione dello stesso, al pagamento del compenso pattuito con solo riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto;
- 5) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il contratto non è soggetto al termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
- 6) di impegnare la somma complessiva di €. 5.000,00 (di cui €. 4.098,36 per lavori + €. 901,64 per I.V.A. al 22%) e di individuare i seguenti elementi costitutivi dell'impegno di spesa:

Capitolo	2030
Creditore	EDILMIEGGE Srls
Ragione del debito	Lavori
Importo	€. 5.000,00 (di cui €. 4.098,36 per lavori + € 901,64 per I.V.A. al 22%)
CIG	Z8437AD07D
DURC	Prot.INAIL n.33155139 del 25/02/22 – Scad. 22/09/22



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Torino

Pietra *Luserna*[°]

dando atto, ai sensi del citato art. 183 comma 8 d.lgs 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità interno);

- 7) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 8) di precisare che:
 - il RUP, di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Arch. P.T. Davide BENEDETTO;
 - l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- 9) di disporre la pubblicazione del presente atto:
 - all'Albo Pretorio on-line del Comune, secondo le disposizioni di Legge;
 - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, nella pagina istituzionale del Comune, Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: BENEDETTO Davide